COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

3ª AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14

"Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.03.2006 esecutiva dal 28.04.2006

INDICE

Capo I
Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

Art. 1 Disposizioni di legge e validità dei criteri di programmazione
Art. 2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione
Art. 3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge
Art. 4 Autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali di programmazione

Capo Il
Definizione dei parametri per le nuove aperture

Art. 5 Definizione del numero di nuove aperture

Capo III
Disciplina dei trasferimenti di sede

Art. 6 Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione
Art. 7 Attività di somministrazione non soggette o in deroga ai criteri di programmazione

Capo IV
Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

Art. 8 Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

Capo V
Esercizio della somministrazione da parte di imprese artigiane

Art. 9 Assoggettabilità delle imprese artigiane

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 10 Disposizioni finali

Capo I
Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

Art. 1 Disposizioni di legge e validità dei criteri di programmazione

1. I presenti criteri di programmazione disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in attuazione alle disposizioni della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 e degli indirizzi programmatici della Regione Emilia-Romagna contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2209 del 10 novembre 2004.

2. La validità dei presenti criteri è fissata nel periodo di anni quattro a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.

Art. 2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui ai successivi articoli 3 e 4, e fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4 comma 5 (luoghi di intrattenimento e svago, cinema, teatri , esercizi situati in aree di servizio, negli impianti di distribuzione di carburanti ecc.) della Legge Regionale n. 14/2003.

2. E' altresì assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che avvenga:

a) nell'ambito dei complessi turistici rurali di cui al Titolo II della Legge Regionale *28* giugno 1994, n. 26*;*

b) nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni cui all'art. *3,* comma *5,* del D.P.R. n. 235/2001.

Art. 3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge

1. I criteri di programmazione non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. *4,* comma 5, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14*,* con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) .
Sono incluse le attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 14/2003 (istituzioni senza fini di lucro, ospedali, case di cura, asili, scuole, ecc.) in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

b) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. g)
Sono incluse le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito delle strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio *2004,* n. 16 ed il cui esercizio è compatibile con la specifica tipologia ricettiva.

2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

a) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235;

b) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di bed & breakfast, semprechè limitata alla prima colazione e pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16.

Art. 4 Autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali di programmazione

1. *Frazioni del territorio comunale non servite*

E' rilasciata in deroga ai criteri di programmazione n° 1 autorizzazione per l'apertura di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nel territorio di competenza di ogni frazione che, nel periodo di validità dei presenti criteri, risulterà priva della presenza di almeno un pubblico esercizio, a seguito della chiusura definitiva o del trasferimento in altra frazione dell'unico esercizio esistente, o revoca/decadenza dell'unica autorizzazione esistente (Chiesa Nuova)

2. *Centri commerciali*

In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2209/2004, sono rilasciate in deroga ai criteri di programmazione le autorizzazioni per l'apertura di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito delle grandi strutture di vendita alle quali è formalmente riconosciuta la tipologia di "centri commerciali" di cui al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

3. *Nuova Area per Verde Pubblico Urbano*

E' rilasciata in deroga ai criteri di programmazione n. 1 autorizzazione per l'apertura di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nella Lotizzazione PP.2.1 (Via Cavour) nella nuova area per verde pubblico

4. *Trasformazione di Circolo Privato ARCI già in esercizio nella Frazione di Coronella*

E' rilasciata in deroga ai criteri di programmazione n. 1 autorizzazione per la trasformazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al servizio del Circolo ARCI ubicato in Coronella in attività di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. *Circoli Privati non Aderenti ad Enti o Organizzazioni aventi finalità Assistenziali……*

E' rilasciata in deroga ai criteri di programmazione n. 1 autorizzazione per l'apertura di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi al servizio di Circolo Privato non aderente.

6. *Nuovo complesso artigianale ubicato nella lotizzazione PP. 4.1.*

E' rilasciata in deroga ai criteri di programmazione n. 1 autorizzazione per l'apertura di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nella Lotizzazione PP.4.1 annesso all'attività di Centro Benessere di futura realizzazione.

Capo II
Definizione dei parametri per le nuove aperture

Art. 5 Definizione del numero di nuove aperture

1. L'attivazione di nuovi esercizi, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene nell'ambito di tutto il territorio comunale sulla base del numero di autorizzazioni disponibili che è complessivamente pari a **8**, cosi destinate:

n. **8** autorizzazioni riservate agli esercizi pubblici di cui al precedente art. 2, comma 1 e comma 2, lett. a) da realizzarsi in ciascuna delle nuove lotizzazzioni, disposte nel territorio comunale a raggiera ed identificate come segue:

- n. **5** nel Capoluogo cosi suddivise: **n. 1** ZONA D 1 (Autostrada lotizzazione Barbieri Spa)**, n. 1** PP D3 (Via Uccellino lotizzazione Fada) – **n. 1** PP 1.1 (Via A.Grandi), **n. 1** PP 4.1 (Via Verdi - Via Toscanini), **n. 1** PP 3.1 (Via XX Settembre)

- n. **2** nella Frazione Gallo così suddivise: n. 1 Via Europa (Chiosco Artigianale esistente) e n. 1 PP 3.1 (Via Italia)

- n. **1** nella Frazione Coronella PP D3 (Via Coronella confine Zanotti S.a.s.)

2. Il numero di autorizzazioni prefissato al comma 1 è valido per l'intero periodo di vigenza dei presenti criteri ed è disponibile a decorrere dalla loro entrata in vigore.

3. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività di pubblici esercizi, oppure in caso di decadenza o revoca delle relative autorizzazioni, sia in attività esistenti che di attività autorizzate sulla base dei parametri numerici di cui al comma 1, si procede al reintegro delle relative disponibilità.

4. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività di circoli privati non aderenti, oppure in caso di decadenza o revoca delle relative autorizzazioni, sia di esistenti che di autorizzati sulla base dei parametri numerici di cui al comma 1, si procede al reintegro delle relative disponibilità.

Capo III
Disciplina dei trasferimenti di sede

Art. 6 Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazioni

1. Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione di cui all'art. 2, comma 1, nonché delle attività esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, è autorizzato nell'ambito di tutto il territorio comunale, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2.

2. Il trasferimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti bevande esercitato presso:
a) i complessi turistici rurali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a);
b) i circoli privati di cui all'art. 2, comma 2, lett. b);
è autorizzato congiuntamente all'attività cui la somministrazione è annessa.

Art. 7 Attività di somministrazione non soggette o in deroga ai criteri di programmazione

1. *Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione*
Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, non è consentito nei i casi previsti dall'art. 4 comma 3, 4, 5 e 6 della presente atto

2. *Frazioni del territorio comunale non servite*
Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione la cui autorizzazione all'apertura è stata rilasciata in deroga ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 1, è autorizzato, unicamente, nell'ambito della stessa frazione in cui è avvenuto il rilascio.

3. *Centri commerciali*
Non è autorizzabile il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione la cui autorizzazione all'apertura è stata rilasciata in deroga ai criteri di programmazione di cui di cui all'art. 4, comma 2.

Capo IV
Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

Art. 8 Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto ai criteri di programmazione.

2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla Legge Regionale n. 14/2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi.

Capo V
Esercizio della somministrazione da parte di imprese artigiane

Art. 9 Assoggettabilità delle imprese artigiane

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, che consentono alle imprese artigiane, in quanto tali, di effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se strumentale ed accessoria all'esercizio dell'attività.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione, anche nei limiti di cui al comma 1, resta in ogni caso integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 14/2003 ed ai presenti criteri di programmazione.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 10 Disposizioni finali

1. I presenti criteri entreranno in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare con la quale vengono approvati.